



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE
Provincia di Pavia

**N. 30 Reg. Delib.
del 13/07/2026**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL SINDACO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AREA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23, DELLA LEGGE N. 388/2000.

L'anno **duemilaventisei**, addì **tredici** del mese di **luglio**, alle ore **dodici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Sindaco</i>	Giust.
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Assessore</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Assessore</i>	Sì
Totale PRESENTI		2
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Tomagra

Il Sig RUSMINI Alberto, in qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuite ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone che, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possano adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale;
- il Comune di Sant'Alessio con Vialone ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti e rientra pertanto nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- la responsabilità dell'Area tecnica era attribuita all'Ing. Giacomo Tota dipendente del Comune di Cura Carpignano, utilizzato dal Comune di Sant'Alessio con Vialone ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per n. 6 ore settimanali;
- il predetto incarico è cessato in data 30.06.2026;
- a seguito della cessazione dell'incarico, l'Area tecnica risulta priva del relativo responsabile;
- l'Area tecnica assicura lo svolgimento di funzioni essenziali e non differibili, comprendenti, tra l'altro, lavori pubblici, manutenzione del patrimonio comunale, edilizia privata, urbanistica, ambiente, gestione degli immobili comunali, affidamenti e contratti di competenza, nonché gli adempimenti relativi agli interventi finanziati con risorse pubbliche e, ove presenti, con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- la mancata tempestiva individuazione di un responsabile determinerebbe il concreto rischio di interruzione o rallentamento dell'attività amministrativa, con possibili conseguenze sulla regolarità dei procedimenti, sul rispetto delle scadenze, sulla realizzazione degli interventi programmati e sull'erogazione dei servizi alla collettività;

RILEVATO CHE:

- nella dotazione organica del Comune non è presente personale appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, dotato delle competenze, dell'esperienza e dell'autonomia necessarie per assumere la responsabilità complessiva dell'Area tecnica;

- presso l'Area tecnica presta servizio una dipendente appartenente all'Area degli istruttori, con rapporto di lavoro a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, la quale continuerà a svolgere le attività istruttorie e operative proprie del profilo professionale rivestito, ma non può attualmente assumere la responsabilità complessiva dell'Area e le relative funzioni gestionali;
- non risultano, allo stato, altri responsabili o dipendenti comunali in possesso di specifica professionalità tecnica cui attribuire, anche temporaneamente, la responsabilità dell'Area senza pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi cui gli stessi risultano assegnati;
- non appare neppure possibile attribuire stabilmente al Segretario comunale la responsabilità dell'Area tecnica, tenuto conto delle funzioni istituzionali dallo stesso esercitate, delle ulteriori responsabilità già attribuite e della necessità di preservarne le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, coordinamento, controllo e prevenzione della corruzione;

DATO ATTO CHE:

- sono attualmente al vaglio dell'Amministrazione comunale le diverse soluzioni organizzative consentite dall'ordinamento, finalizzate all'individuazione di una figura professionalmente idonea cui attribuire la responsabilità dell'Area tecnica;
- nelle more della definizione della soluzione ritenuta più adeguata, permane la necessità di assicurare senza soluzione di continuità la regolare gestione dell'Area tecnica e l'adozione degli atti di competenza;
- la situazione descritta presenta pertanto carattere eccezionale, sopravvenuto e strettamente temporaneo;

RITENUTO necessario assicurare, senza soluzione di continuità, la responsabilità dell'Area tecnica e l'adozione degli atti amministrativi e gestionali non differibili;

VALUTATE le diverse soluzioni organizzative astrattamente praticabili e rilevato che, nell'immediato:

- non risulta possibile attribuire la responsabilità a personale interno;
- non è ancora disponibile personale di altro ente utilizzabile mediante convenzione, comando, scavalco condiviso o utilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- il ricorso immediato a incarichi esterni non consentirebbe comunque di attribuire al professionista incaricato la generale titolarità delle funzioni gestionali dell'Area, al di fuori delle ipotesi e delle procedure previste dalla legge;
- l'attribuzione temporanea della responsabilità al Sindaco costituisce pertanto, allo stato, la soluzione organizzativa concretamente praticabile per garantire la continuità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, inoltre, che il Sindaco:

- conosce l'organizzazione e le esigenze operative dell'ente;

- ha manifestato la disponibilità ad assumere temporaneamente anche la responsabilità dell'Area tecnica, senza percezione di compensi o indennità aggiuntive;

PRECISATO CHE l'attribuzione al Sindaco della responsabilità dell'Area tecnica:

- ha carattere eccezionale, residuale e temporaneo;
- è strettamente finalizzata a garantire la continuità dell'azione amministrativa nelle more dell'individuazione di un nuovo responsabile;
- non comporta l'automatica attribuzione al Sindaco delle funzioni di responsabile unico del progetto relative ai singoli interventi o affidamenti, che saranno individuate o confermate con separati atti, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto;
- non comporta l'esercizio diretto di attività professionali riservate, quali progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo o altre prestazioni per le quali siano richieste specifiche abilitazioni professionali;
- lascia ferme le funzioni istruttorie, operative e di supporto spettanti al personale assegnato all'Area tecnica e agli eventuali professionisti esterni già incaricati;

RITENUTO, pertanto, di attribuire temporaneamente al Sindaco pro tempore la responsabilità dell'Area tecnica, con decorrenza dalla data di immediata eseguibilità della presente deliberazione e fino all'individuazione e alla nomina del nuovo responsabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2026;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce disposizione organizzativa speciale e temporanea, adottata ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, nell'ambito delle competenze della Giunta comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi previste dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

RILEVATO che, conseguentemente, non è necessario un successivo decreto sindacale di conferimento della responsabilità, essendo la presente deliberazione direttamente attributiva delle relative funzioni;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare l'art. 53, comma 23;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- lo Statuto comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Piano integrato di attività e organizzazione, con particolare riferimento alla sezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, espresso dal Segretario Comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, diminuzioni di entrata o ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile;

Con votazione favorevole e unanime dei presenti, espressa nel rispetto di modi e forme di legge:

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **di adottare**, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, la presente disposizione organizzativa speciale e temporanea, finalizzata ad assicurare la continuità della gestione dell'Area Tecnica durante la vacanza del relativo incarico di responsabilità;
3. **di attribuire direttamente al Sindaco pro tempore**, Arch. Ivana Maria Cartani, la responsabilità dell'Area tecnica del Comune di Sant'Alessio con Vialone, comprendente i servizi e le funzioni individuati nell'organigramma vigente;
4. **di attribuire al Sindaco**, in relazione all'Area tecnica, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, e all'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e, in particolare:
 - la direzione e l'organizzazione dell'Area e del personale alla stessa assegnato;
 - l'adozione delle determinazioni, dei provvedimenti e degli atti gestionali di competenza;
 - la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'Area;
 - l'assunzione degli impegni di spesa e l'adozione degli atti di accertamento delle entrate di competenza;
 - l'adozione degli atti relativi alle procedure di affidamento e all'esecuzione dei contratti di competenza dell'Area, nel rispetto delle funzioni attribuite ai responsabili unici del progetto;
 - l'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi ai servizi compresi nell'Area;
 - la sottoscrizione dei contratti, delle convenzioni, delle comunicazioni e degli altri atti rientranti nella competenza gestionale del responsabile, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento ne attribuiscono la competenza ad altro organo o soggetto;
 - l'esercizio di ogni altra funzione gestionale attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali al responsabile dell'Area;

5. **di stabilire** che l'attribuzione decorra dalla data di immediata eseguibilità della presente deliberazione e cessi automaticamente:
 - dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del nuovo responsabile dell'Area tecnica;
 - oppure, se anteriore, dalla data di adozione di una diversa soluzione organizzativa;
 - e, in ogni caso, non oltre il 31 ottobre 2026, salva l'adozione, prima della scadenza, di un nuovo e motivato provvedimento qualora permangano le condizioni di necessità;
6. **di dare atto** che al Sindaco non spetta alcun compenso, indennità o emolumento aggiuntivo in conseguenza della responsabilità attribuita con la presente deliberazione;
7. **di precisare** che l'attribuzione della responsabilità dell'Area non determina l'automatica attribuzione al Sindaco delle funzioni di responsabile unico del progetto per i singoli interventi e affidamenti, che saranno individuate, confermate o modificate con separati provvedimenti nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato I.2;
8. **di precisare**, altresì, che rimangono riservate ai soggetti in possesso delle prescritte qualificazioni e abilitazioni professionali le attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, verifica dei progetti e ogni altra attività professionale riservata dalla legge;
9. **di dare atto** che il personale assegnato all'Area tecnica continuerà a svolgere le attività istruttorie, operative e di supporto proprie del rispettivo profilo professionale, secondo le direttive impartite dal responsabile;
10. **di stabilire** che il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni gestionali attribuite, operi nel rispetto:
 - dei principi di imparzialità, buon andamento e distinzione tra indirizzo politico e gestione, nei limiti della deroga legislativamente consentita;
 - della legge n. 241/1990;
 - del decreto legislativo n. 36/2023;
 - del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del Comune;
 - delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e conflitto di interessi;
 - degli obblighi di astensione previsti dalla legge e dai regolamenti comunali;
12. **di stabilire** che, qualora il Sindaco versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi rispetto a uno specifico procedimento o atto, lo stesso debba astenersi, dandone tempestiva comunicazione al Segretario comunale;
13. **di dare mandato** agli uffici competenti di proseguire con la massima tempestività le attività finalizzate all'individuazione di un nuovo responsabile dell'Area tecnica, mediante

utilizzo di personale di altro ente, convenzione, scavalco condiviso o altra modalità prevista dall'ordinamento;

14. **di trasmettere** copia della presente deliberazione:

- al personale dipendente;
- al Responsabile del Servizio finanziario;
- al Revisore dei conti;
- al Segretario Comunale;
- alle organizzazioni sindacali e alla RSU, quale informazione sull'assetto organizzativo, ove dovuta;
- agli eventuali professionisti e soggetti esterni interessati;

16. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio online e nella competente sezione di "Amministrazione trasparente", secondo la disciplina vigente.

Successivamente, considerata l'urgenza di assicurare senza soluzione di continuità la gestione dell'Area tecnica,

con separata votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge dai componenti presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto, letto e firmato.

IL SINDACO
(RUSMINI Alberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Tomagra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/07/2026.

Sant'Alessio con Vialone, li 13/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Tomagra)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente all'affissione all'albo, pubblicazione online, viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari per la relativa comunicazione.

Sant'Alessio con Vialone, li 13/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Tomagra)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE